



COMUNE DI VERUCCHIO

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507,

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al precitato decreto.

Articolo 2 – Classificazione del Comune e tariffe

1. La popolazione residente al 31 dicembre 2001, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica, era di n° 8788 unità. Pertanto, questo Comune appartiene alla classe V di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93 e, quindi, per la determinazione dell'imposta e dei diritti, applica le tariffe stabilite da tale Decreto e successive modificazioni, per i Comuni della classe suddetta, che, peraltro, sono già analiticamente indicate nella deliberazione n° 8 del 14/01/2003.

2. Le tariffe di cui al comma precedente possono essere aggiornate, con deliberazione comunale, entro il 31 marzo di ogni anno; comunque, si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 3 – Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto – Funzionario responsabile

1 Il Comune gestisce direttamente l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché, con conseguente riscossione del relativo diritto, il servizio delle pubbliche affissioni; inteso, questo, non solo a garantire in maniera specifica l'affissione, a cura del Comune in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ma anche a garantire, se richiesta, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

Ferma restando la titolarità della gestione del servizio delle pubbliche affissioni in testa al Comune, la materiale affissione (attacchinaggio) e defissione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché l'installazione, la manutenzione e la cura dei relativi impianti possono essere affidate, mediante regolare gara, a soggetti abilitati, estranei all'Amministrazione comunale, i quali, limitandosi ad una mera prestazione d'opera, nell'espletamento del mandato dovranno attenersi alle direttive operative esplicitate nella gara d'appalto o comunque impartire dal Comune.

2. Il Comune procede alla nomina del Funzionario Responsabile, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 507/93, cui sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Tale Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti

relativi e dispone i rimborsi. Il Comune comunica al Ministero delle Finanze il nominativo di tale funzionario entro 60 giorni dalla sua nomina.

Articolo 4 – Definizione e quantità dei mezzi pubblicitari

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari sono contenute nel “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”, nel rispetto dell’art. 47 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La quantità degli impianti pubblicitari e la loro distribuzione nel territorio comunale sono stabilite nel “Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità”, approvato con atto n. 130 del 23/12/2003.

Articolo 5 – Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell’imposta e del Servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull’assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché ad accertare le infrazioni alle norme regolamentari comunali attinenti alla pubblicità ed alle affissioni, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 6 – Data di presentazione degli atti

1. Per le pubbliche affissioni, la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione, annotata nell’apposito registro cronologico; per la pubblicità, la data di presentazione è quella dell’acquisizione agli atti della regolare dichiarazione.

TITOLO II PUBBLICITA'

Articolo 7 – Presupposto dell'imposta.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

2. Ai fini della imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Per esercizio di attività economica si intende la produzione o lo scambio o la fornitura di beni e servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

Articolo 8 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Tale soggetto, come tale, è tenuto al pagamento dell'imposta in via principale.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 09 – Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

(Circolare 6/03/2003, n. 2 : nel caso in cui l'insegna sia esposta più volte sulle facciate dell'edificio del medesimo esercizio commerciale, questi mezzi non possono essere considerati come un unico "cartellone" : ogni insegna va invece considerata separatamente e il calcolo dell'imposta va eseguito su ogni singola superficie occupata dall'ellisse e dal rettangolo in cui sono compresi il marchio e l'iscrizione; le varie aree vanno poi sommate : il risultato è la superficie tassabile)

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, agli effetti del calcolo della superficie imponibile si considerano come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni di imposta non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 10 e 11 venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del cento per cento (100%).

Articolo 10 – Pubblicità ordinaria

1. Si definisce pubblicità ordinaria quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, mezzi pubblicitari gonfiabili non sospesi in aria o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi articoli. La relativa tariffa d'imposta è applicata per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per le superfici pubblicitarie di cui al comma 1, che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2 precedenti.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti, che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del cinquanta per cento (50%) ; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5, la maggiorazione è del cento per cento (100%).

Articolo 11 – Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dal comma 1 del precedente articolo 10.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al comma 4 del precitato art. 10.

3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Si applica la tariffa di cui al comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/93.

5. Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui al precedente comma è raddoppiata.

6. Per i veicoli di cui al comma 4 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. E' fatta salva l'esenzione prevista dall'art. 16, comma 1, lett. m).

7. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 12 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla tariffa di legge.

2. Per la pubblicità di cui al precedente comma 1, di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 precedenti, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di legge.

5. Qualora la pubblicità di cui al precedente comma abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 13 – Pubblicità varia.

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta, nella misura di legge, a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili (quali i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria, ma ancorati al suolo), si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal precedente comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione

e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura di legge.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella di cui al comma 5 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/93

Articolo 14 – Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà :

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. La concessione della riduzione della tariffa, prevista dalla lett. b) del comma 1 precedente, è subordinata alla presentazione di una comunicazione, con la quale l'ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria.

3. I comitati, le associazioni, le fondazioni e gli enti abilitati, al fine di ottenere le riduzioni previste dalla legge, sono tenuti a presentare copia dell'atto costitutivo o dello statuto o di altra idonea documentazione, dalla quale risulti la propria natura giuridica.

Articolo 15 – Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta :

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrine o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui al comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/93;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Ai fini della esenzione, deve essere presentata la documentazione di cui al comma 3 dell'art.14 del presente Regolamento;

i) le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (*art. 10, comma 1, lett. c), della legge n. 448/2001, il quale prevede che, con regolamento, i Comuni possono stabilire l'esenzione anche per insegne di superficie complessiva superiore al limite predetto*);

m) le scritte sui veicoli utilizzati per il trasporto, indicanti la ditta e l'indirizzo della impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (*art. 5-bis del D.L. 28/12/2001, n. 452, convertito nella legge 27/02/2002, n. 167*).

Articolo 16 – Autorizzazione alla effettuazione di pubblicità ordinaria.

1. La collocazione dei mezzi pubblicitari o la variazione della loro superficie o della qualità o tipo della pubblicità effettuata, **deve essere comunicata al Comune mediante DIA**, a seguito di dichiarazione presentata dal soggetto passivo dell'imposta e documentata anche con riferimento alle modalità ed ai limiti indicati nel vigente "Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari". Qualora la variazione di pubblicità comporti una nuova imposizione, si procede al conguaglio fra l'imposta dovuta in seguito alla nuova dichiarazione e quella pagata per lo stesso periodo.

2. La predetta dichiarazione obbligatoria, prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93, è resa su modello approntato dal Comune.

Se la dichiarazione si riferisce a pubblicità annuale, questa, purché non si verificano modificazioni comportanti un diverso ammontare dell'imposta, si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta, effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

3. In caso di inadempienza all'obbligo di autorizzazione, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamento, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate nell'art. **32** del presente Regolamento.

4. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi o di pubblicità, permanente o temporanea, effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

Articolo 17 – Modalità di pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta, per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 507/93, per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale, intestato al Comune ovvero direttamente presso la tesoreria comunale. Comunque, l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1000

4. La riscossione coattiva dell'imposta o del diritto viene effettuata con la procedura di cui al DPR n. 602/1973, se affidata al Concessionario del servizio di riscossione di cui al DPR n. 43/1988. In tale caso, il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Qualora la riscossione coattiva sia effettuata mediante la ingiunzione prevista dal T.U. approvato con R.D. n. 639/1910, il Comune (o il Concessionario del servizio) procede alla riscossione medesima di tali somme secondo le disposizioni contenute nel titolo II del DPR n. 602/1973, in quanto compatibili.

5. Entro il termine di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente, mediante apposita istanza, può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute. Il Comune è tenuto a provvedervi nel termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico da parte del mezzo pubblicitario

(La Circolare M.F. 24/04/2001, n. 6/FL, precisa che la commisurazione all'effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario si riferisce ai canoni di concessione e non ai canoni di locazione, e che il Comune, nel rilasciare l'atto amministrativo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può stabilire le proprie regole, indipendentemente dalla legge statale).

TITOLO III PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 18 – Obbligatorietà del Servizio

1. Il Servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o, comunque, prive di rilevanza economica. Il Servizio provvede altresì all'affissione di messaggi commerciali.

Articolo 19 – Modalità per le pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare, in tempo utile, apposita richiesta scritta, con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere e, in caso di affissioni di natura commerciale, anche il numero degli stessi da posizionare in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere, e, contestualmente, effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto. Qualora la richiesta di affissione pervenga da parte di enti pubblici vincolati a particolari procedure amministrative, che non rendano possibile effettuare il pagamento contestualmente alla richiesta di affissione, il Servizio dovrà ugualmente effettuare l'affissione, salvo applicare comunque la sanzione per tardivo pagamento di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, e gli eventuali interessi.

2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dalla data di ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico - nel quale il Servizio deve annotare le commissioni pervenute -, e accompagnata dal versamento dei relativi diritti. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza alla commissione spedita per prima e, a parità di data di spedizione, a chi richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione, se ancora non eseguita. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, sarà a disposizione del committente l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale qualora i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche dell'affrancatura.

4. Il ritardo nella effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune (o Concessionario) deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla data di richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che questa venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere, in ogni caso, la metà del diritto dovuto.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del dieci per cento (10%) del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Articolo 20 – Timbratura dei manifesti

1. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia, a cura dell'Ufficio Affissioni, con speciale timbro, portante, oltre alla indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

Articolo 21 – Elenco delle posizioni

1. Come stabilito dal comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93, l'elenco delle posizioni, con i quantitativi dei manifesti affissi, è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.

Articolo 22 – Modalità di esecuzione del servizio

1. Le commissioni, da eseguire con urgenza nello stesso giorno, sono accettate fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano, sempre che preavvisate con almeno 2 ore, in modo da potere disporre del personale necessario.

2. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, sono ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni sono ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza, preceduti da opportuno preavviso.

3. Gli annunci mortuari, relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva, possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.

4. Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'Ufficio comunale, provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al comma 9 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93.

Articolo 23 – Mantenimento dell'efficacia delle affissioni

1. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

2. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno sette giorni dalla scadenza del periodo di affissione.

3. Nel caso non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi, ne dà comunicazione al richiedente, anche via fax,

nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi,

4. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

5. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 24 – Spostamento degli impianti

1. Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.

2. Chiunque, per lavori od altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

Articolo 25 – Diritto delle pubbliche affissioni.

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nel cui interesse il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo della imposta di pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è stabilita in base al foglio di dimensione cm. 70 x 100, nelle misure e per i periodi indicati nell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93.

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto di cui al comma 2 precedente è maggiorato del cinquanta per cento (50%).

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del cinquanta per cento (50%); per quelli costituiti da più di dodici fogli, è maggiorato del cento per cento (100%).

5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93 e all'art. 18 del presente Regolamento.

Articolo 26 – Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà :

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 27 seguente;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 27 – Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni :

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle Autorità militari, relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto, la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 28 – Reclami

1. Eventuali reclami, concernenti l'attuazione pratica delle affissioni, possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine predetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 29 – Gestione contabile

1. Le disposizioni in ordine alla gestione contabile relativa all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni sono contenute nel Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato nella G.U. n. 130 del 6 giugno 1994.

Articolo 30 – Attività di controllo e di accertamento

1. Il Comune provvede all'attività di controllo dell'operato dei contribuenti (dichiarazioni e versamenti) nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati nell'art. 10 del D.Lgs. n. 507/1993

Articolo 31 – Restituzione di somme riscosse indebitamente

1. Il committente ha diritto al rimborso, integrale o parziale, dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

2. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute per imposta di pubblicità e per diritti sulle pubbliche affissioni, con apposita istanza, da consegnare al Comune entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Qualora l'istanza sia trasmessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale.

3. Spettano al contribuente gli interessi nella misura di legge per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'indebito pagamento.

4. Il Comune provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi relativi entro 90 giorni da quello di ricevimento dell'istanza.

5. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale, è previsto apposito stanziamento nella parte "spesa", per fare fronte alla restituzione delle somme di cui ai commi precedenti.

Articolo 32 – Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51.

2. Per la dichiarazione infedele, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione, pur attenendo ad elementi non incidenti sulla determinazione della base imponibile, tuttavia, sono tali da arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, si applica la sanzione da € 51 a 258.

3. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Per i ritardati od omessi versamenti diretti si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo, risulti una maggiore imposta o diritto.

5. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura di legge, per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 33 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del "Piano generale degli impianti pubblicitari" e del "Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari".

Articolo 34 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2004